



2024/2217

9.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2217 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2024

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Il 9 novembre 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione⁽²⁾ («regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). I dazi compensativi erano compresi tra 3,75 EUR per unità e 57,28 EUR per unità. L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
- (2) A seguito di un ricorso presentato dalla *China Rubber Industry Association* e dalla *China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters*, il 4 maggio 2022 il Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza pronunciata nelle cause T-30/19 e T-72/19⁽³⁾ («sentenza del Tribunale»), ha annullato il regolamento iniziale per quanto riguarda diversi produttori esportatori.
- (3) A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione ha riaperto l'inchiesta e il 4 aprile 2023 ha reistituito dazi compensativi definitivi nei confronti di diversi produttori esportatori con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 della Commissione⁽⁴⁾ («secondo regolamento»).
- (4) I dazi compensativi attualmente in vigore sono compresi tra 3,75 EUR per unità e 57,28 EUR per unità. Alle società GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Tire (Fujian) Company Ltd., GITI Tire (Hualin) Company Ltd. e GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. è attualmente applicato un dazio compensativo di 11,07 EUR per unità.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, *China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea*, cause T-30/19 e T-72/19, ECLI:EU:T:2022:226.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 della Commissione, del 4 aprile 2023, che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 (GU L 96 del 5.4.2023, pag. 45).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni

- (5) Il 16 agosto 2021 il gruppo GITI («richiedente») ha presentato una domanda di modifica del nome riguardante il produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd. Il richiedente ha chiesto che il nome GITI Tire (Anhui) Company Ltd. fosse modificato in GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. nel regolamento iniziale in quanto quest'ultima società aveva ripreso le attività della prima. La Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario per una modifica del nome. Il richiedente ha risposto al questionario entro il termine fissato a tale scopo.
- (6) Il richiedente ha spiegato che nell'aprile 2021 aveva deciso di ristrutturare alcune delle sue attività in Cina, in particolare procedendo alla fusione di tre società nella GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.: GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd.
- (7) A seguito di ulteriori scambi, la Commissione ha informato il richiedente che la domanda di modifica del nome non era appropriata per valutare il processo di ristrutturazione descritto dal richiedente, con il quale il produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd., dotato del codice addizionale TARIC C332, sarebbe stato cancellato al termine del processo di fusione. La Commissione ha spiegato che, per valutare il processo di ristrutturazione, sarebbe stata necessaria un'inchiesta di riesame intermedio.
- (8) L'8 settembre 2023 la Commissione ha ricevuto dal gruppo GITI («richiedente») una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. La domanda era intesa ad esaminare se la ristrutturazione del gruppo GITI dovesse comportare un nuovo calcolo del margine di sovvenzione del richiedente e riguardava la modifica del nome del produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd. in GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni

- (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle sovvenzioni per quanto riguarda il richiedente, il 15 dicembre 2023 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («avviso di apertura»).
- (10) Prima dell'avvio del riesame intermedio parziale e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina («governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale debitamente documentata e ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della domanda. Non è tuttavia pervenuta alcuna risposta da parte del governo della RPC.

1.4. Riesame parallelo in previsione della scadenza

- (11) Il 10 novembre 2023 la Commissione aveva avviato un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della RPC, a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base. Il riesame in previsione della scadenza è stato richiesto dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici, un'associazione ad hoc di produttori europei per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. L'inchiesta nell'ambito del riesame in previsione della scadenza è tuttora in corso.

1.5. Inchiesta

- (12) L'inchiesta relativa al riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2023/1491, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1491/oj>).

- (13) La Commissione ha informato il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.
- (14) La Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (15) La Commissione ha inviato questionari al gruppo GITI per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione ha accolto la proposta del richiedente di utilizzare le sue risposte ai questionari presentati nell'ambito dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Le risposte sono pervenute entro il termine fissato a tal fine.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del regolamento iniziale e del secondo regolamento, ossia determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

- (17) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base.
- (18) La Commissione ha quindi concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

3. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (19) In conformità all'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore siano mutate in misura significativa e se tale mutamento sia di carattere duraturo.
- (20) In primo luogo, il richiedente ha riferito che nel giugno 2023 la GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., ubicata vicino alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd., aveva completato l'assorbimento di altre tre società del gruppo GITI, ossia: i) GITI Tire (Anhui) Company Ltd., ii) Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. e iii) Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva indagato su tutte queste società ad eccezione della Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. La GITI Tire (Anhui) Company Ltd. era uno dei produttori esportatori mentre la GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e la Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. fornivano fattori di produzione. Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva constatato che tutte queste società avevano beneficiato direttamente di sovvenzioni sotto forma di sussidi, finanziamenti agevolati, sgravi fiscali o fornitura di beni e servizi da parte del governo a prezzi inferiori al valore adeguato.
- (21) Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente, la società risultante dalla fusione continuerà in larga misura a svolgere le stesse attività di produzione e fornitura delle società oggetto dell'inchiesta iniziale. Nulla indica che il diritto a beneficiare delle sovvenzioni esaminato nell'inchiesta iniziale cambierebbe in misura significativo a seguito della fusione. Pertanto, alla luce dell'articolo 19, paragrafo 4, la Commissione non ritiene che la fusione segnalata abbia modificato le circostanze relative alle sovvenzioni né che una modifica delle misure antisovvenzioni sia giustificata su tale base.
- (22) Tenuto conto della fusione di cui sopra, il richiedente ha chiesto che i riferimenti alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd. siano sostituiti da riferimenti alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. nel secondo regolamento. Gli elementi di prova presentati dal richiedente indicano che l'assorbimento della GITI Tire (Anhui) Company Ltd. è stato ultimato il 6 luglio 2023, giorno in cui la GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. ha ottenuto la sua nuova licenza commerciale, dopo aver presentato domanda alle autorità competenti il 20 giugno 2023. La Commissione ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 per tenere conto dell'acquisizione delle attività di produzione della GITI Tire (Anhui) Company Ltd. da parte della GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e attribuire il codice addizionale TARIC C332 alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.

- (23) In secondo luogo, il richiedente ha segnalato anche altre modifiche aziendali riguardanti diverse società del gruppo GITI. Le modifiche consistono principalmente in i) cambiamenti del livello di attività di produzione dei produttori esportatori e dei fornitori di fattori produttivi e ii) modifiche aziendali minori. Nulla indica che le modifiche aziendali segnalate abbiano modificato le circostanze relative alle sovvenzioni né che una modifica del livello delle misure antisovvenzioni sia giustificata su tale base.
- (24) La Commissione ha infine individuato e corretto errori materiali nei nomi dei quattro produttori esportatori del gruppo GITI elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, del secondo regolamento. In particolare, in ciascun nome è stato soppresso il termine «Co.,».
- (25) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale regolamento. Ha osservato che, in risposta alla domanda iniziale di modifica del nome, la Commissione aveva invitato il gruppo GITI a chiedere un riesame intermedio. Il richiedente ha inoltre osservato che non si aspettava la chiusura dell'inchiesta prima del nuovo calcolo del margine di sovvenzione; ha tuttavia concordato con le risultanze e ha compreso la decisione della Commissione di chiudere l'inchiesta.

4. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (26) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere la presente inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (27) Per i motivi di cui sopra la Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni riguardanti le importazioni del prodotto in esame originario della Cina dovrebbe essere chiuso.
- (28) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 è così modificato:

«GITI Tire (Anhui) Company Co., Ltd; GITI Tire (Fujian) Company, Co., Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Co., Ltd	11,07	C332»
---	-------	-------

è sostituito da

«GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.	11,07	C332».
---	-------	--------

2. Il codice addizionale TARIC C332 precedentemente attribuito alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd. si applica alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a decorrere dal 6 luglio 2023. A decorrere da tale data si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 per quanto riguarda la GITI Tire (Anhui) Company Ltd.

Articolo 2

È chiuso il riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni concesse al gruppo GITI per quanto riguarda il dazio compensativo applicabile alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN